

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 5 giugno 2015 Numero 19/2015

UNICO: PROROGA AL 6 LUGLIO PER <STUDI DI SETTORE> E FORFETTARI
E' di imminente emanazione la proroga dei versamenti di UNICO 2015, dal prossimo 16 giugno al 6 luglio; come gli anni precedenti, la proroga riguarderà: - i contribuenti soggetti agli <studi di settore>; - i contribuenti interessati all'attribuzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per <trasparenza>, nell'ipotesi il soggetto partecipato eserciti un'attività per la quale sia stato approvato uno specifico <studio di settore> (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazioni di artisti o professionisti, soci di società di capitali <trasparenti>; - i contribuenti <minimi>. Da quest'anno beneficeranno della proroga anche i <forfettari> (i soggetti che hanno aderito al nuovo regime introdotto dall'ultima legge <finanziaria> 2015 - Legge n. 190/2014, articolo unico, commi da 54 a 89). Con la maggiorazione dello 0,4%, la scadenza può essere ulteriormente posticipata al 20 agosto.

CONSULENTE: RESPONSABILITA' PER MANCATO CONSIGLIO

Un commercialista è stato condannato in Cassazione (sentenza n. 11147 del 29.5.2015), al risarcimento dei danni, per non aver consigliato il proprio cliente di impugnare una sentenza sfavorevole e non avergli prospettato la possibilità di accedere al condono (Legge 413/1991). Per la Corte, è risarcibile la perdita di <chance>, quando dagli elementi è ravvisabile, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

<SBLOCCATO> IL BONUS RICERCA

E' stato approvato, dai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico, il decreto attuativo del <bonus ricerca>, introdotto dalla legge <finanziaria> 2015, che riconosce un credito per investimenti in ricerca e sviluppo. Le principali caratteristiche del provvedimento sono le seguenti: - *beneficiari*: tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, regime contabile, fatturato; - *periodo agevolato*: dal 2015 al 2019 (compresi); - *investimento minimo*:

30 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui si intende fruire dell'agevolazione; - *base di calcolo del credito d'imposta*: la parte dell'investimento che, ogni esercizio, eccede la media dei 3 periodi d'imposta precedenti il 2015 (o minor periodo a decorrere dall'inizio dell'attività), considerate le singole tipologie di costi, ma nei limiti della spesa incrementale complessiva; - *entità del credito*: 50% della spesa incrementale per - il personale altamente qualificato; - costi per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e con altre imprese non <controllate>; 25% per - quote d'ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (minimo 2 mila euro ciascuno); - costi relativi a competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, o di altra specie indicata nel provvedimento; - *cumulabilità*: il <bonus ricerca> è cumulabile con il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, introdotto dal decreto <crecita> del 2012; - *documentazione*: deve essere certificata da un revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale; per quanto riguarda i costi del personale, sono richiesti i fogli presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore effettivamente impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo.

AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI D. LGS. N. 231/2001

I numerosi interventi normativi, entrati in vigore nel corso dei primi mesi del 2015, che coinvolgono la <responsabilità degli enti> (D. Lgs. n. 231/2001), comportano l'esigenza di aggiornare/adequare/integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo. Tra essi ricordiamo il nuovo delitto di <autoricciclaggio>, correlato spesso a reati tributari, i nuovi reati societari, la normativa anticorruzione ed i nuovi delitti contro l'ambiente (Legge 22.5.2015 n. 68). Quest'ultima fattispecie, in vigore dal 29 maggio scorso, comprende l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, che spesso conducono all'associazione a delinquere ed all'associazione di stampo ma-

fioso. I reati di inquinamento o di disastro ambientale, oltre ad una sanzione fino a 1.549.000 euro, possono comportare, tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

RISCHI E PRESUNZIONI NELLE <FRODI CAROSELLO>

Tra le innumerevoli insidie che possono colpire il cessionario/committente, anche in buona fede, è la falsità <oggettiva> di un documento fiscale. Ciò si verifica quando la cessione/prestazione avviene effettivamente, ma la documentazione che comprova l'operazione è emessa da un soggetto diverso da quello che concretamente la compie. In questo caso, qualora chi emette il documento non lo contabilizzi o faccia <sparire le proprie tracce>, può coinvolgere nell'illecito anche il cessionario/committente che ha regolarmente acquistato il bene/servizio e pagato il prezzo, IVA compresa. Secondo la Cassazione (sentenza n. 10793 del 26.5.2015) il destinatario della fattura, per non essere coinvolto nell'illecito, non può limitarsi a verificare la formale iscrizione camerale dell'emittente della fattura, qualora quest'ultimo risulti privo di una struttura organizzativa (personale e strumentale).

CHIARIMENTI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

Anche quest'anno, per le persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa, entro il prossimo 30 giugno, sarà possibile <rideterminare> (in pratica, <rivalutare>) il valore dei terreni, al fine di ridurre o annullare la plusvalenza che ne deriverebbe dalla vendita, come previsto dall'art. 67 del TUIR. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione (n. 53/E del 27.5.2015), che presenta qualche novità interpretativa su due punti controversi. Riguardo alla perizia di stima, l'Agenzia ora ammette che essa produce i suoi effetti, anche se asseverata successivamente all'atto di vendita (ovviamente entro il termine previsto dalla legge per usufruire della

<rialutazione>). La seconda precisazione riguarda la possibilità di indicare in atto un prezzo di compravendita inferiore al valore di stima, senza che sia compromessa la possibilità di beneficiare della <rideterminazione> del valore ai fini del TUIR, a condizione che quest'ultimo dato sia dichiarato in atto (e che costituirà la base imponibile per la tassazione ai fini imposte indirette, che, come noto, colpiscono il valore <di mercato> e non il prezzo corrisposto).

SPONSORIZZAZIONI PIU' DIFFICILI

Ulteriore <giro di vite> alle sponsorizzazioni, da parte della Cassazione (sentenza n. 10914 del 27.5.2015). Secondo quei giudici, non sono deducibili come spese di pubblicità le sponsorizzazioni di sodalizi sportivi o eventi locali, se il contribuente non dimostra il concreto vantaggio ritraibile da dette spese in termini di incremento della clientela e dei ricavi. Il contribuente è tenuto a dimostrare, non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione, in rapporto all'attività caratteristica ed al volume d'affari, ma anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell'impresa. Non resta che constatare, quantomeno in relazione alle sponsorizzazioni dello sport dilettantistico, la mancata applicazione della circolare dell'Agenzia n. 21/E del 22.4.2003, che considera tali costi (fino a 200.000 euro l'anno) senz'altro riferibili a pubblicità, e non a spese di rappresentanza.

CONGRUITA' DEI CORRISPETTIVI INFRAGRUPPO

Pur non applicandosi il <transfer pricing> estero alle società residenti in Italia, appartenenti allo stesso gruppo, è tuttavia sindacabile, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la congruità della <tariffa> praticata. In particolare, secondo i giudici della Cassazione (per tutte, sentenza n. 6972/2015), è necessario, al fine di prevenire le contestazioni, redigere contratti nei quali risultino descritti in modo dettagliato i servizi resi ed i criteri adottati per la determinazione del corrispettivo, predisporre la documentazione idonea a provare l'effettiva erogazione delle prestazioni e l'utilità arrecata dalle stesse. Sempre possibile e tuttora attuale è il ri-

ferimento al <valore normale> (art. 9 del TUIR). Il problema si pone, in particolar modo, riguardo alle cosiddette spese <di regia> (*management fees*), spesso non riconosciute in deduzione dall'Agenzia delle Entrate e dalle Commissioni Tributarie, specie se di importo ingente. molta attenzione va posta nel caso in cui tali proventi vadano a favore di società che beneficiano di agevolazioni (ad esempio, perché operano nel Mezzogiorno o società cooperative).

<EURORITENUTA>: SCOMPUTO IN UNICO 2015


I contribuenti (persone fisiche) che hanno percepito nel corso del 2014 interessi derivanti da conti correnti o da altre attività localizzate negli Stati che hanno ottenuto la deroga al criterio dello <scambio automatico> dei dati, previsto dalla Direttiva 2003/48/CE (es. Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Austria, Lussemburgo), possono scontare il prelievo fiscale subito. Tale ritenuta, di cui all'art. 11 della Direttiva (c.d. <euroritenuta>, aliquota 35%), può essere detratta in qualità di credito per le imposte estere (art. 165 del TUIR), così come a suo tempo previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 30.12.2005. Se l'ammontare del credito detraibile, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, è inferiore all'importo dell'<euroritenuta>, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione con il modello F24 (codice tributo <6790>), oppure richiederla a rimborso con apposita istanza. Naturalmente il possesso di un conto corrente localizzato all'estero comporta anche l'obbligo di segnalazione nel modulo <RW>.

<SMATERIALIZZATO> IL DURC

E' stato finalmente pubblicato sulla G.U. dell'1.6 scorso il D.M. 30.1.2015, che prevede semplificazioni in materia di <certificazione di regolarità contributiva> (DURC). Concretamente, la nuova procedura sarà praticabile decorsi 30 giorni dalla citata pubblicazione. Tramite specifiche credenziali, sarà possibile, a chi ne è interessato, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese edili, delle Casse edili, con il semplice codice fiscale del soggetto da verificare, richiedere la sus-

sistenza dei <requisiti di regolarità>, per gli obblighi contributivi nei confronti di lavoratori subordinati, *co.co.co.* e lavoratori autonomi. Qualora l'interrogazione dia esito positivo, il richiedente riceverà un documento in formato <pdf>, con validità 120 giorni, utile per ogni finalità prevista dalla legge. In via transitoria, saranno temporaneamente escluse dalla procedura alcune particolari tipologie di DURC, di cui all'art. 9 del citato D.M. (es. certificazione in presenza di crediti certificati presso la P. A.).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	27/05/15	03/06/15
3 mesi	-0,013	-0,013
6 mesi	0,051	0,051
1 anno	0,162	0,162
CAMBI	27/05/15	03/06/15
Euro - USD	1,086	1,1358
Euro - yen	134,37	140,97
SPREAD	27/05/15	03/06/15
(> Germania)	132	127



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO